



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 17 ottobre 2014
(OR. en)**

14443/14

FIN 754

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 648 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 648 final.

All.: COM(2014) 648 final



Bruxelles, 17.10.2014
COM(2014) 648 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

RELAZIONE

Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹, in particolare l'articolo 10, autorizza il ricorso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea nei limiti di un massimale annuo pari a 500 milioni di EUR (ai prezzi del 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario. Le condizioni per beneficiare del Fondo sono specificate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea². Sulla base delle richieste presentate da Serbia, Croazia e Bulgaria, il calcolo degli aiuti a titolo del Fondo, basato sulle stime dell'entità complessiva dei danni, è il seguente:

Catastrofe	<i>Danno diretto (in milioni di EUR)</i>	<i>Soglia catastrofe grave (in milioni di EUR)</i>	<i>Costo totale operazioni ammissibili (in milioni di EUR)</i>	<i>2,5 % del danno diretto fino alla soglia (EUR)</i>	<i>6 % del danno diretto oltre la soglia (EUR)</i>	<i>Limite massimo applicato</i>	Importo totale dell'aiuto proposto (EUR)
Serbia	1 105,622	174,649	381,967	4 366 225	55 858 380	no	60 224 605
Croazia	297,629	254,229	108,799	6 355 725	2 604 000	no	8 959 725
Bulgaria	311,328	232,502	285,440	5 812 550	4 729 560	no	10 542 110
TOTAL E							79 726 440

Previo esame delle richieste³ e tenuto conto dell'importo massimo della sovvenzione che il Fondo può concedere e del margine di riassegnazione degli stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di 79 726 440 EUR.

La Commissione presenterà un progetto di bilancio rettificativo (PBR) per iscrivere nel bilancio 2014 gli stanziamenti di impegno e di pagamento specifici. In caso di disaccordo verrà avviata la procedura di trilogo conformemente al punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁴.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

² GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 e GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

³ C(2014) 7380.

⁴ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002, modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁵, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁶, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione⁷,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale anno pari a 500 milioni di EUR (ai prezzi del 2011).
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.
- (4) La Serbia ha presentato richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.
- (5) La Croazia ha presentato richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.
- (6) La Bulgaria ha presentato richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

⁵ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 e GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

⁶ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2014, una somma pari a 79 726 440 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente